



**Egr. On. Giulio Tremonti - Ministro dell'Economia e Finanze**

**Egr. Sen. Maurizio Sacconi - Ministro del lavoro, salute e politiche sociali**

**Egr. On. Luigi Casero - Sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze**

**Gent.ma On. Eugenia Roccella Sottosegretario di Stato per lavoro, salute e politiche sociali**

**Egr. On. Giancarlo Giorgetti - Presidente commissione V Camera dei Deputati**

**Egr. On. Gianfranco Conte - Presidente commissione VI Camera dei Deputati**

**Egr. On. Massimo Enrico Corsaro – relatore commissione V Camera dei Deputati**

**Egr. On. Maurizio Bernardo - relatore commissione VI Camera dei Deputati**

**Egredi Onorevoli componenti delle Commissioni V e VI della Camera dei Deputati**

Roma, 15 dicembre 2008

### **Oggetto: richiesta di modifiche art. 30 del DL 185/2008 in corso di conversione in legge**

Nel DL 185/2008 approvato dal Governo ed ora in fase di conversione in legge, è stato inserito l'art.30 ed in esso il 5° comma, nel quale vengono dettate nuove disposizioni per le associazioni e le organizzazioni di volontariato, anche se in un articolo rivolto genericamente a tutti gli enti associativi<sup>1</sup>. Questa norma di fatto modifica, solo per le Organizzazioni di Volontariato iscritte ai registri regionali di cui alla Legge 266/1991, l'articolo 10, comma 8, del D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460, nel quale si prevedeva che queste organizzazioni potessero considerarsi Onlus di diritto *“nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità”* e che *“sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991”*.

Inoltre i comma 1 e 2 dell'articolo 30 prevedono che gli Enti Associativi con regime fiscale agevolato (incluse le Associazioni di Volontariato iscritte ai Registri Regionali del Volontariato di cui alla Legge 266/91) siano tenute alla trasmissione di un modello indicante dati e notizie rilevanti ai fini fiscali alla

---

<sup>1</sup> *Comma 5 dell'art. 30 DL 185/2008 “Controlli sui circoli privati”*

*La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto interministeriale 25 maggio 1995 e che trasmettono i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali ai sensi del comma 1”.*

Agenzia delle Entrate. Se il comma 5 dell'art. 30 del DL 185/2008 fosse confermato nella sua stesura attuale, le Organizzazioni di Volontariato iscritte ai Registri Regionali si troverebbero nelle condizioni di non poter più usufruire delle condizioni di maggior favore previste dal combinato della Legge 266/1991 e dall'art. 10 comma 8 del D.Lgs 460/97, ma anzi si prospetterebbe un aggravio burocratico e un possibile conflitto tra lo Stato e le Regioni. Infatti ad oggi, in applicazione della Legge 266/1991 e delle leggi regionali sul volontariato, le organizzazioni devono presentare alle Regioni i loro bilanci o rendiconti economici, le relazioni sull'attività e una dichiarazione di mantenimento dei requisiti previsti dalla legge. Le Regioni ogni anno effettuano la verifica e dove non sono rispettati i requisiti provvedono alla cancellazione dai registri e quindi la perdita automatica della caratteristica di Onlus. I registri sono annualmente pubblicati sui bollettini regionali.

Uno dei requisiti previsti dalla Legge 266/1991 è proprio relativo alle attività di natura commerciale. Infatti l'art. 5 comma 1 lett. g) prevede che le entrate delle Organizzazioni di Volontariato possono essere di natura commerciale o produttiva, ma solo se marginali. Su tale tema poi è intervenuto il DM 25/05/1995, che individua con precisione e rigore queste attività. Anzi, a questo proposito, è in atto in Italia un dibattito aperto in merito alle attività commerciali agite e permesse per le Organizzazioni di Volontariato iscritte, in quanto la necessità crescente di autofinanziamento di queste ha in questi anni mutato il quadro della realtà e in diverse occasioni si sono evidenziate necessità di modifica della normativa per permettere in generale all'interno del non profit una maggiore possibilità di autofinanziamento. E' però opportuno che si dia risposta a questo problema non moltiplicando gli adempimenti burocratici agendo occasionalmente con articoli o commi inseriti in provvedimenti più ampi e generali, ma in provvedimenti organici sul non profit, di attuazione della normativa in vigore (come ad esempio quella sull'impresa sociale), e/o nelle più volte riproposte riforme delle leggi in vigore per le Organizzazioni non profit esistenti.

Invece di fatto, con il comma 5 del l'art.30 del DL in oggetto, sostanzialmente si richiede alle Organizzazioni di Volontariato di effettuare un nuovo adempimento con un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, che si va ad aggiungere a quelli che già annualmente le stesse organizzazioni devono effettuare presso le Regioni, tra l'altro su alcuni medesimi requisiti. Inoltre segnaliamo che il DL in oggetto potrebbe far sorgere un ulteriore problema: l'Agenzia delle Entrate, in base ai propri documenti, potrebbe cancellare un'Organizzazione di Volontariato dal Registro Onlus, ma la Regione potrebbe continuare a considerarla iscritta al Registro e pertanto la stessa organizzazione potrà considerarsi per legge Onlus ed utilizzare questo titolo per diversi benefici. Chi avrebbe ragione a quel punto? Regione o Agenzia delle Entrate? Certamente la materia è complessa e riteniamo che il miglioramento dei sistemi di rendicontazione e di controllo tutelino le vere Organizzazioni di Volontariato che sono la stragrande maggioranza nel paese e che ogni giorno danno un contributo rilevante al bene comune e alla risposta ai bisogni delle persone e delle comunità. Ma forse la strada potrebbe essere un'altra, più produttiva ed efficace, per lo scopo di trasparenza e di regolamentazione, meno burocratica e confusiva per tutti. Si potrebbe cogliere l'occasione per una vera riforma delle leggi dei differenti soggetti del non profit e nello specifico del volontariato e/o magari inizialmente e più semplicemente intraprendere una concertazione tra Governo e Conferenza delle Regioni sulle tematiche dell'applicazione della Legge 266/91 ed in particolare sui registri e sulle loro conseguenze sui diversi ambiti civilistici, fiscali, e di relazioni tra le organizzazioni e la Pubblica Amministrazione. Già tempo fa anche l'Agenzia per le Onlus aveva suggerito di procedere in tale direzione e su questo noi siamo disponibili a mettere a disposizione ogni nostra collaborazione, anche a partire dai proficui rapporti che nei territori spesso sono attivati tra le reti di Organizzazioni di Volontariato, i Centri di Servizio per il Volontariato previsti dalla stessa Legge 266/91 e presenti su tutto il territorio, le Regioni e le Provincie e le Agenzie delle Entrate.

**Pertanto riteniamo necessario ed urgente modificare il testo del DL in oggetto ed in particolare prevedere la cancellazione del comma 5 dell'art.30 che tra l'altro, modificando parzialmente il D.Lgs 460/1997, crea una disparità tra le Organizzazioni di Volontariato e le altre Onlus di diritto che usufruiscono del comma 8 dell'art.10 del D.Lgs 460/1997. Per maggiore chiarezza potrebbe essere**

opportuno modificare anche i commi 1 e 2 aggiungendo al comma 1, dopo “*a condizione che gli enti associativi*” la frase “*ad esclusione delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri regionali del Volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266*”, e aggiungendo al comma 2 dopo “*anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge*” la frase “*ad esclusione delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri regionali del Volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266*”.

Queste sono le proposte e osservazioni per quanto riguarda le Organizzazioni di Volontariato di cui alla Legge 266/91, mentre in merito agli Enti di Promozione Sociale di cui alla Legge 383/2000 perverranno altre ulteriori osservazioni.

Rimanendo a disposizione per ogni approfondimento, ringraziamo anticipatamente per l’attenzione e inviamo cordiali saluti.

**Andrea Olivero**  
Portavoce  
Forum Permanente Terzo  
Settore  
[forum@forumterzosettore.it](mailto:forum@forumterzosettore.it)  
06 68892460

**Luigi Bulleri**  
Responsabile  
Consulta Volontariato c/o  
Forum Permanente Terzo  
Settore  
[mauro@2000onlus.org](mailto:mauro@2000onlus.org)  
335 1343911

**Pier Giorgio Licheri**  
Presidente  
ConVol - Conferenza  
Permanente Presidenti  
Associazioni Federazioni  
Nazionali di Volontariato  
[convol@tiscali.it](mailto:convol@tiscali.it)  
06 45504992

**Marco Granelli**  
Presidente  
CSVnet - Coordinamento  
Nazionale dei Centri di  
Servizio per il Volontariato  
[segreteria@csvnet.it](mailto:segreteria@csvnet.it)  
06 45504989